



***REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
(ex Art. 198 comma 2 D.Lgs. 152/2006)***

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 12 del 9 Novembre 2009
Modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 19 del 2 Maggio 2011

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Principi generali	5
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5 - Competenze del gestore del servizio	9
Art. 6 - Competenze del Comune.....	10
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	11
TITOLO I - Principi generali	11
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali	11
Art. 8 - La raccolta differenziata.....	11
Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione	12
Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani.....	12
Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari	16
Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali	16
TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA	17
Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	17
Art. 14 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani	19
Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta.....	19
Art. 16 - Esposizione per la raccolta	20
Art. 17 - Lavaggio dei contenitori.....	21
Art. 18 - Raccolta porta a porta della frazione non recuperabile	21
Art. 19 - Raccolta porta a porta della frazione organica	22
Art. 20 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro	23
Art. 21 - Raccolta porta a porta multimateriale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo.....	23
Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak.....	24
Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature	25
Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati	26
Art. 25 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie	27
Art. 26 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali	27
Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	28
Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici	28
Art. 29 - Raccolta teli agricoli.....	28
Art. 30 - Raccolta rifiuti ingombranti	29
Art. 31 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	30
Art. 32 - Gestione dei rifiuti sanitari	31
Art. 33 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali	32
TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	33
Art. 34 - Rifiuti abbandonati sul territorio	33
Art. 35 - Spazzamento.....	33
Art. 36 - Cestini stradali	34
Art. 37 - Pulizia dei mercati	34
Art. 38 - Imbrattamento di aree pubbliche	34
Art. 39 - Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio	35

Art. 40 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo	35
Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.	35
Art. 42 - Aree di sosta per nomadi	36
Art. 43 - Volantinaggio	36
Art. 44 - Altri servizi di pulizia.....	36
Art. 45 - Associazioni di volontariato	36
Art. 46 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....	37
Art. 47 – Pulizia delle aree private.....	37
CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA	37
Art. 48 – Centri di raccolta.....	37
Art. 49 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del Centro di Raccolta.....	38
Art. 50 - Accesso al Centro di Raccolta da parte degli utenti	39
Art. 51 - Apertura del Centro di Raccolta	40
Art. 52 - Modalità di conferimento	40
Art. 53 - Rimostranze.....	40
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	41
Art. 54 - Oneri dei produttori e dei detentori	41
Art. 55 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali.....	41
Art. 56 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	41
Art. 57 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali	41
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI	42
Art. 58 - Divieti.....	42
Art. 59 - Controlli.....	43
Art. 60 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni	44
Art. 61 - Introito delle Sanzioni	44
Art. 62 - Sanzioni	44
CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	46
Art. 63 - Osservanza di altre disposizioni	46
Art. 64 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni	46
Art. 65 - Danni e risarcimenti	47
Art. 66 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	47
Art. 67 - Entrata in vigore del regolamento	47
Allegato 1	48

REGOLAMENTO CONSORTILE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, e in conformità alle altre norme vigenti in materia.
2. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - f) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - h) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai rifiuti radioattivi;
 - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - c) alle carcasse di animali da reddito rinvenuti morti ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - d) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - e) ai materiali esplosivi abbandonati.

Art. 2 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dal Piano Regionale di Gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di Gestione dei rifiuti.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
 - d) conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - e) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - f) gestore del servizio: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa ai sensi degli art. 200-201-202-203-204 del D.Lgs. 152/2006; ai sensi dell'art. 204 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, della Legge Regionale 24/2002 e del presente regolamento, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito, il gestore del servizio è il Consorzio Chierese per i Servizi;
 - g) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - h) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;
 - i) raccolta differenziata multimateriale: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica – lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per poi essere separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero ;

- j) spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di ridotte piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- k) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- l) recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- m) trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- n) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- o) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- p) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006;
- q) bonifica: l'insieme degli interventi atti a eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (Csr);
- r) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- s) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorifico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- u) frazione organica: i rifiuti a componente organica putrescibile ad alto tenore di umidità; in particolare i rifiuti composti da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo sia crudi sia cucinati, alimenti avariati, bucce, torsoli, noccioli, carne, pesce, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, tovagliolini, fazzoletti di carta, carta del pane e carta assorbente da cucina (tipo scottex per utenze domestiche), pezzi di carta bagnata o unta, parti vegetali provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento, semi e granaglie, tappi di sughero, fiori recisi, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;
- v) frazione recuperabile: i rifiuti per i quali sia possibile recuperare materia e cioè quegli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- w) frazione non recuperabile: i rifiuti dai quali non sia possibile recuperare materia;
- x) utente: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze;
- y) utenze domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- z) utenza domestica singola: utenza composta da un'unica unità abitativa;
- aa) utenza domestica plurima: utenza composta da più di un'unità abitativa;
- bb) utenze non domestiche: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera y);

- cc) appaltatori dei servizi: soggetti individuati dal gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- dd) ecosportello: ufficio predisposto presso ciascun Comune del Consorzio Chierese per i Servizi ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Qualora in un Comune consorziato non esista un ecosportello gli utenti potranno richiedere informazioni presso gli uffici comunali e/o la sede centrale del Consorzio Chierese;
- ee) imballaggi: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:
- imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- ff) rifiuti urbani pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii, grassi vegetali ed animali residui della cottura di alimenti;
- gg) rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
- hh) centro di raccolta: area presidiata e allestita, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti o degli appaltatori del servizio, delle tipologie di rifiuti indicate all'art. 47 comma 6.
- ii) Capitolato Speciale d'Appalto: l'insieme delle modalità, delle regole e delle prescrizioni, definite dal gestore del servizio, che gli Appaltatori del servizio devono rispettare per la corretta esecuzione dello stesso. Il Capitolato Speciale d'Appalto (comprensivo di allegati) è consultabile e scaricabile dal sito internet del Consorzio (www.ccs.to.it).
- jj) Schede Tecniche dei Comuni: documenti allegati al Capitolato Speciale d'Appalto, in cui sono indicate in dettaglio, Comune per Comune, le caratteristiche tecniche del servizio (elenco, tipologia e modalità dei servizi attivati, zone e/o utenze servite, periodicità, mezzi e personale impiegati, ecc). Le Schede Tecniche dei Comuni sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Consorzio (www.ccs.to.it). Tali schede potranno subire variazioni in corso d'opera, in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Tutte le variazioni inerenti la tipologia dei materiali raccolti, le frequenze di raccolta e di spazzamento e le zone e/o utenze servite, fatte salve eventuali campagne specifiche di comunicazione di cui all'art. 9, saranno comunque tempestivamente comunicate sul sito internet del Consorzio.

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - 1) frazione organica;
 - 2) frazione non recuperabile;
 - 3) frazione recuperabile;
 - 4) rifiuti urbani pericolosi;
 - 5) rifiuti ingombranti;
 - b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; i rifiuti assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali: i rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) i rifiuti sanitari: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833, ed assimilati ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento;
 - f) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati all'art. 12 del presente regolamento.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) il combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

5. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1. Al gestore del servizio competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso provvede mediante soggetti terzi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- e) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- f) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
- g) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.

2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.

3. Il gestore del servizio può svolgere le seguenti attività:

- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 57 del presente regolamento;
- b) l'emissione, in accordo con i Comuni, di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire:
 - l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di asporto rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle aree di spazzamento;
 - le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
 - l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
 - la definizione dei criteri per la stipula della convenzione prevista dall'art. 45 del presente regolamento.
- c) la consulenza agli uffici tecnici comunali in fase di analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti, ai sensi dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
- b) l'adozione dei provvedimenti di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo o dell'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) la partecipazione alle Conferenze dei servizi riguardanti l'autorizzazione dei piani di caratterizzazione, l'approvazione dei documenti di analisi di rischio e l'approvazione dei progetti degli interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati, secondo le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006;
- d) Il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Consorzio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Consorzio o degli appaltatori incaricati.
- e) Lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da:
 - depurazione di acque di scarico urbane
 - rifiuti abbandonati all'interno delle acque superficiali e sotterranee
 - attività propria dell'amministrazione

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.
2. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.
3. Il gestore del servizio, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente regolamento, determina, attraverso il Capitolato Speciale d'Appalto, le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani.
4. La gestione dei rifiuti urbani è effettuata di norma nell'intero territorio consortile, comprese le zone sparse; nelle Schede tecniche dei Comuni sono indicate, per alcune tipologie di rifiuto e/o alcuni servizi di spazzamento e/o altri servizi, eventuali zone non servite. Il gestore del servizio per l'organizzazione dei servizi predispose idonea cartografia dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.
5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.
6. L'appaltatore del servizio di raccolta deve provvedere alla pesatura di tutti i rifiuti raccolti nel territorio consortile prima del loro conferimento e/o smaltimento, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. E' facoltà del gestore del servizio svolgere tutti gli accertamenti ritenuti opportuni al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte.

Art. 8 - La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art. 7.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio del Consorzio Chierese mediante la raccolta differenziata dei rifiuti con sistema porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.
3. L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.
4. Il Soggetto gestore stabilisce:
 - a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;
 - b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni

5. Contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del gestore del servizio e previo consenso del proprietario, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

6. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili degli uffici pubblici che accettano la collocazione dei contenitori collaborano con il Soggetto gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 9 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Periodicamente viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti per rendere partecipi i cittadini.
3. Periodicamente il gestore del servizio diffonde, con opportune modalità, apposito materiale informativo (opuscolo, rivista periodica, ecc.) con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso e la collocazione dei contenitori. Tale documentazione fornisce ampia divulgazione dei servizi resi dagli Ecosportelli e sugli orari dei Centri di Raccolta. Il gestore del servizio predispone e diffonde altresì, per ogni Comune, il calendario standard dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto. Per alcune utenze specifiche, con modalità e/o giorni di raccolta differenti da quelli standard, verranno predisposti e spediti calendari specifici.
4. Sono inoltre date indicazioni sulle destinazioni delle diverse frazioni di rifiuto raccolto, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche qualora rientrino nei criteri di qualità e quantità riportati ai commi successivi del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti; non sono inoltre assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita (sia all'ingrosso che al dettaglio) con superficie di vendita superiore a 450 metri quadri (nei Comuni sotto i 10.000 abitanti) o 750 metri quadri (nei Comuni sopra i 10.000 abitanti)
3. La gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani avviati al recupero viene esercitata dal gestore del servizio senza diritto di privativa. Pertanto tale gestione non costituisce parimenti un obbligo per il soggetto gestore.

4. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
Codice C.E.R.	Descrizione
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa	
Codice C.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (toner per stampe esauriti contenenti sostanze pericolose)
Imballaggi	
Codice C.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
Toner	
Codice C.E.R.	Descrizione
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate	
18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici), di cui al D.P.R. 254/03
Raccolta differenziata	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense purchè non allo stato liquido
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 (tubi fluorescenti ed altri contenenti mercurio), 20 01 23 (apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi) e 20 01 35 (apparecchiature elettriche ed elettroniche fuoriuso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23, contenenti componenti pericolosi)

20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
Codice C.E.R.	Descrizione
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti dei mercati
20 03 03	Residui della pulizia di strade e piazzali anche privati
20 03 07	Rifiuti ingombranti

5. L'elenco di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere modificato dall'Assemblea del Consorzio Chierese per i Servizi, con specifica Deliberazione.
6. In conformità ai criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 47-14763, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 4 la cui produzione annua di rifiuti non superi le seguenti quantità:
- per i rifiuti di cui al comma 4 che vengono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006: nessun limite quantitativo
 - per i rifiuti di cui al comma 4 che non sono avviati e sottoposti in modo effettivo e oggettivo alle operazioni di recupero di cui al D.Lgs. n. 152/2006 le seguenti quantità, espresse in kg/mq (riferita alla superficie complessiva sottoposta a tariffa di ogni singola utenza non domestica).

Categorie di attività	Quantità (kg/mq/anno)
1 Musei, Biblioteche, Archivi, Scuole, Associazioni, Luoghi di culto	4
2 Sale teatrali e cinematografiche	2
3 Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	3
4 Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	4
5 Stabilimenti balneari, Rifugi alpini	3
6 Esposizioni, Autosaloni	2
7 Alberghi con ristorante	7
8 Alberghi senza ristorante	4
9 Case di cura e di riposo	8
10 Ospedali	9
11 Uffici, Agenzie, Studi professionali	6
12 Banche ed Istituti di credito	3
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	6
14 Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	7
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato	4
16 Banchi di mercato di beni durevoli	8
17 Attività artigianali, tipo botteghe parrucchiere, barbiere, estetista	7

18 Attività artigianali, tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5
19 Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	6
20 Attività industriali con capannone di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	8
22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pub, Pizzerie	33
23 Mense, Birrerie, Amburgherie	25
24 Bar, Caffè, Pasticcerie	26
25 Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	15
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	13
27 Orto-frutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	35
28 Ipermercati di generi misti	14
29 Banchi di mercato di generi alimentari	38
30 Discoteche, Night club	7

7. Per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti assimilati caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, a giudizio del gestore del servizio, di un servizio dedicato con contenitori scarrabili o stazionari (benne, scarrabili, press-container), il soggetto gestore ha la facoltà di stipulare specifici contratti con le stesse. Nei Comuni in cui vige il regime tariffario, in deroga a quanto previsto nei Regolamenti comunali per l'applicazione della Tariffa di gestione dei rifiuti urbani, per tali utenze selezionate la quota variabile della tariffa è determinata sui costi effettivamente sostenuti ed imputati direttamente alle utenze interessate, fermo restando l'applicazione della quota fissa secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
8. Qualora la produzione dei rifiuti assimilati ecceda i limiti quantitativi fissati dal presente articolo, il produttore dovrà procedere autonomamente alla gestione dei rifiuti eccedenti tali limiti come rifiuti speciali. Il Soggetto gestore potrà altresì fornire all'utenza un servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali da avviare allo smaltimento.
9. Ai fini della assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fermo restando l'obbligo della suddivisione e del conferimento distinto dei rifiuti anche per le utenze non domestiche, le diverse tipologie di rifiuto sono valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento opera la privativa di cui all'art. 5 comma 1.
10. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

Art. 11 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254 art. 2 comma 1 lettera c):
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
 - d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio delle strutture sanitarie, ospedaliere o veterinarie;
 - e) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo possono essere assimilati solo previo procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi degli artt. 2 comma 1 lettera m) e art. 7 del D.P.R. 254/2003 a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi del precedente articolo 4, sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie previo trattamento di cui all'art. 31 comma 3;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie previo trattamento di cui all'art. 31 comma 3.
2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - fiori secchi;
 - corone;
 - carta;
 - ceri e lumini;
 - materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - materiali derivanti dalle operazioni di sfalcio e potatura delle aree verdi cimiteriali
 - materiali provenienti dagli uffici e delle strutture annesse.
3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) e c) del comma 1, sono costituiti da:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad. es. zinco, piombo).
4. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività cimiteriali di cui al precedente comma 1 costituiti da:
- a) materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale;
 - b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

Art. 13 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del gestore del servizio ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 10 e litri 30.000. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.
2. Tutti i contenitori rigidi sono forniti all'utenza in comodato d'uso. I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte.
3. Non viene effettuato il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza sono collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali i contenitori possono essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del gestore del servizio di concerto con la Polizia Municipale. In tal caso i contenitori sono dotati di chiave fornita dal gestore del servizio, che alla cessazione dell'utenza deve essere riconsegnata, di indicazione riportante i numeri civici delle utenze di riferimento e di adesivo riportante la dicitura "autorizzato su strada".

Rientrano tra gli impedimenti logistici:

- la presenza di gradini (es. cortile accessibile solo tramite rampe di scale)
- la presenza di rampe ripide

- l'insufficienza dello spazio (es. cortile ridotto dai box)

Rientra tra gli impedimenti legali:

- in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino e/o di un terzo (salvo autorizzazione di quest'ultimo)
- in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo e non sia permesso l'esercizio della servitù (salvo autorizzazione del terzo)

7. Ai sensi della Circolare della Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2005, n. 3/AMB/SAN (pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 28/07/2005), devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:

Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali

I contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata ed appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico

I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.

8. I contenitori, al momento della cessazione della conduzione od occupazione dei locali saranno, in conformità alle disposizioni stabilite dal gestore del servizio, che terranno conto delle dimensioni dei contenitori stessi:
- ritirati a cura del gestore del servizio presso l'utenza
 - riconsegnati dall'utente al gestore del servizio
9. I sacchetti per il conferimento degli imballaggi in plastica sono forniti dal Consorzio Chierese per i Servizi.

Art. 14 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

1. Per ogni Comune, le tipologie di raccolte porta a porta istituite, le volumetrie previste e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle Schede Tecniche dei Comuni. Il soggetto gestore si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa verifica della fattibilità tecnica, la facoltà, per specifiche utenze, di modificare le frequenze di raccolta stabilite, previa comunicazione alle medesime o anche previa richiesta scritta delle stesse.
2. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze domestiche è stabilito dal gestore del servizio in funzione del numero totale degli occupanti la singola utenza (singola o plurima), della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.
3. Il volume dei contenitori da assegnare alle utenze non domestiche è stabilito dal gestore del servizio in funzione dei coefficienti stimati di produzione (in kg/mq/anno) indicati in Allegato 1, della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse, tenendo conto dei limiti quantitativi di cui all'art. 10 comma 5 lettera b).
4. La volumetria da assegnare ai sensi dei commi 2 e 3 dovrà essere soddisfatta con il minor numero possibile di contenitori, tenendo conto delle volumetrie previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
5. In deroga alle precedenti disposizioni, il gestore del servizio può fornire contenitori singoli, per la sola frazione dei rifiuti non recuperabili, alle singole unità abitative di un'utenza plurima, previa richiesta sottoscritta dall'amministratore condominiale, ove presente, o dalla maggioranza degli intestatari della tariffa rifiuti dell'utenza plurima in questione. In seguito a tale richiesta sono ritirati i precedenti contenitori condivisi e sono forniti, agli utenti regolarmente attivi, i contenitori singoli. Viene fatta salva la possibilità da parte del gestore del servizio di verificare la possibilità di esecuzione del servizio.
6. Gli utenti sono tenuti a sottoscrivere la modulistica, predisposta dal gestore del servizio, relativa alle operazioni di ritiro, consegna o modifica della dotazione dei contenitori, effettuate ai sensi del presente articolo

Art. 15 - Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti sono conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. Per i contenitori rigidi l'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori stessi qualora ne siano provvisti. Allo stesso modo, nel caso di conferimento a sacchi, questi devono essere chiusi.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.
4. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.

5. L'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi.
6. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente regolamento, il gestore del servizio predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta e applicabili sulla superficie dei contenitori utilizzati dall'utenza.
7. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nel presente regolamento, l'operatore potrà compilare l'adesivo di segnalazione e applicarlo sul contenitore per il quale rilevi la difformità o, in alternativa, consegnarlo direttamente all'utente.

Art. 16 - Esposizione per la raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto normalmente nei giorni riportati nel calendario di cui all'art. 9 comma 3.
2. I contenitori sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze, solo a capienza esaurita, la sera prima del giorno di raccolta non prima delle ore 19,00 e comunque non oltre le ore 6,00 del giorno di raccolta.
3. I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal gestore del servizio dove l'utente colloca il contenitore.
4. I contenitori sono posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento sono riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 13 comma 6 del presente regolamento.
6. In caso di contenitori del rifiuto non recuperabile esposti permanentemente su suolo pubblico, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del presente regolamento, le utenze si impegnano a segnalare la non necessità di svuotare i contenitori mediante apposito talloncino adesivo di colore rosso da apporre sui contenitori.
7. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'appaltatore del servizio può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in quest'ultimo caso le aree e/o strade devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
8. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nell'esposizione dei contenitori, l'operatore potrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15, commi 6 e 7.

9. Qualora l'appaltatore del servizio non esegua il ritiro dei rifiuti, l'utente segnala tempestivamente (cioè non oltre il giorno successivo) la mancata esecuzione, mediante telefono, fax o e-mail, al gestore del servizio che, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione all'Appaltatore. Il disservizio sarà recuperato dall'Appaltatore nella giornata feriale successiva alla comunicazione pervenuta da parte del gestore del servizio. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili all'appaltatore del servizio come scioperi, neve, interruzione della viabilità ecc.

Art. 17 - Lavaggio dei contenitori

1. Il lavaggio dei contenitori, ad eccezione dei contenitori carrellati per la frazione organica, è eseguito a cura dell'utenza.
2. Il lavaggio periodico dei contenitori carrellati della frazione organica sarà eseguito dal gestore del servizio, con un minimo di 4 interventi annui, nelle giornate programmate e comunicate preventivamente all'utenza mediante il calendario di cui all'art. 9 comma 3, contestualmente allo svuotamento dei contenitori esposti.

Art. 18 - Raccolta porta a porta della frazione non recuperabile

1. La frazione non recuperabile non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
 - c) rifiuti urbani pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione non recuperabile è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante cassonetti idonei di colore grigio;
 - b) il cassonetto è dotato di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente all'appaltatore del servizio di trasmettere al gestore del servizio i dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, ecc. e di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore;
 - c) il mezzo di raccolta è dotato di dispositivo che segnala l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (transponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del cassonetto di cui alla precedente lettera b);
 - d) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti di plastica ben chiusi e successivamente introduce i sacchetti nel contenitore
 - e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia.
4. A seguito di specifica richiesta, su modulistica predisposta dal soggetto gestore, le utenze domestiche che hanno uno o più componenti affetti da patologia cronica certificata dall'ASL, che prevede l'assegnazione di materiale per incontinenza, possono usufruire gratuitamente e limitatamente al periodo di sussistenza della patologia, di max due (2) contenitori appositi, per ogni componente affetto della patologia di cui sopra, ove conferire esclusivamente tali rifiuti. Il conferimento in tali contenitori di rifiuti diversi da quelli derivanti dalla patologia comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento all'art. 62.
5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto non recuperabile.
6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 19 - Raccolta porta a porta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita dai rifiuti di cui all'art. 3 comma 1 lettera u).
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione organica è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1, mediante contenitori di colore marrone; i contenitori sono dotati di appositi dispositivi per il riconoscimento automatico che consente all'appaltatore del servizio di trasmettere al gestore del servizio i dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio, ecc. e di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore
 - b) l'utente introduce i rifiuti in sacchetti ben chiusi e successivamente travasa i sacchetti, con l'ausilio dei secchielli da 10 litri, nel contenitore;
 - c) i secchielli da 10 litri non possono essere esposti su suolo pubblico.
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per il rifiuto organico.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.
5. Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.

Art. 20 - Raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro di cui all'art. 3 comma 1 lettera v) di qualsiasi natura purché pulito.
2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile costituita da imballaggi in vetro è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante appositi contenitori di colore blu; i contenitori sono dotati di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore
 - b) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;
 - c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore
 - d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.
3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per i rifiuti da imballaggi in vetro.
4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 21 - Raccolta porta a porta multimateriale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo di cui all'art. 3 comma 1 lettera v). In particolare tali materiali sono:
 - contenitori in plastica vuoti e accuratamente puliti
 - contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti che non abbiano contenuto vernici
 - contenitori in plastica, acciaio e alluminio etichettati con simboli T o F che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti
 - imballaggi in genere in metallo e banda stagnata perfettamente puliti
2. Il servizio di raccolta porta a porta multimateriale della frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e metallo è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante sacchi trasparenti di polietilene da 120 litri di colore giallo;
 - b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;
 - c) il materiale è introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;

- d) nel caso di materiale voluminoso non collocabile nel contenitore (ad es. polistirolo) il materiale è depositato dall'utenza accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- e) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

3. All'esaurimento della scorta dei sacchi l'utenza può ritirare una nuova fornitura gratuita presso l'Ecosportello.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica e metallo.

5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica e metallo, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 22 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da carta, cartone e tetrapak

1. Riguarda la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e poliaccoppiati tipo tetrapak di cui all'art. 3 comma 1 lettera v).

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone, è svolto con le seguenti modalità:

- a) con contenitore per la raccolta porta a porta congiunta di carta-cartone-tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche di tutti i Comuni; i contenitori sono dotati di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore
- b) con raccolta a mano del solo cartone, per le sole utenze non domestiche dei Comuni ove tale modalità di servizio è prevista nella rispettiva Scheda tecnica

3. Il servizio di raccolta con contenitore della frazione recuperabile costituita da carta e cartone è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 mediante appositi contenitori di colore bianco;
- b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore il materiale è piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- c) il materiale è introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitando di appallottolare la carta.
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

4. Il servizio di raccolta a mano della frazione recuperabile costituita da cartone prodotto da utenze non domestiche è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1 e con le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, cioè o porta a porta presso utenze specifiche (previa adesione al servizio) o in punti di conferimento comuni.
- b) l'utente deposita il rifiuto in un punto concordato all'attivazione del servizio;
- c) il rifiuto viene piegato e ridotto in volume;
- d) insieme al cartone non può essere conferita carta
- e) il materiale è conferito senza materiali o imballaggi di diversa natura.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta-cartone-tetrapak o nei punti per la raccolta del cartone.

6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

7. Imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta con contenitori di cui al presente articolo, sono conferiti nei Centri di Raccolta con le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

Art. 23 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

1. Tale raccolta, attiva nei soli Comuni dove tale servizio è previsto nella rispettiva Scheda Tecnica, riguarda la frazione recuperabile costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:

- a) porta a porta dei contenitori presso l'utenza, per i Comuni ove tale modalità è prevista nella rispettiva Scheda tecnica; i contenitori sono dotati di targhetta esterna identificativa (o stampa a caldo) con numerazione univoca e progressiva del contenitore
- b) con conferimento diretto dell'utenza nel Centro di Raccolta, per i Comuni ove tale modalità è prevista nella rispettiva Scheda tecnica,.

3. Il servizio di raccolta porta a porta con contenitore della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dall'art. 14 comma 1, previa richiesta dell'utenza, mediante appositi contenitori di colore verde;
- b) il materiale voluminoso non collocabile nel contenitore è legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato, fino ad un max di 2 fascine;
- c) il materiale non può essere introdotto nel contenitore in sacchi.
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso

e) i rifiuti devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.

4. Il servizio di conferimento diretto da parte dell'utenza nel Centro di Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto con le modalità di cui al Capo III del presente regolamento.

5. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di sfalci e potature.

6. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di sfalci e potature, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 15 commi 6 e 7.

Art. 24 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati

1. Tale raccolta, attiva nei soli Comuni dove tale servizio è previsto nella rispettiva Scheda Tecnica, riguarda la frazione recuperabile costituita da indumenti usati di cui all'art. 3 comma 1 lettera v). In particolare tale frazione è costituita da:

- capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
- calzature ancora utilizzabili e pulite;
- cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili;
- borse.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori di colore bianco, dislocati sul territorio o nei Centri di Raccolta. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.

3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo, deve:

- tenere conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona;
- garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori;
- assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da essere ben visibili e non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 25 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - pile a bottone;
 - pile stilo rettangolari;
 - batterie per attrezzature elettroniche.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori da 120 litri di colore giallo posti presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
 - b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;
 - c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo che devono essere consegnati al Centro di Raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.
3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori sono svuotati dall'appaltatore del servizio con le frequenze stabilite nelle Schede Tecniche dei Comuni e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.

Art. 26 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci e medicinali di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - farmaci;
 - fiale per iniezioni inutilizzate;
 - disinfettanti.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi costituita da farmaci e medicinali, è svolto con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori da 120 litri di colore bianco posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ecc.) o presso i Centri di Raccolta;
 - b) il prodotto viene introdotto, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) è conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente regolamento;
 - c) l'utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.

3. Il servizio di raccolta è svolto, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari determinati dal gestore del servizio.
4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tiene conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.
5. I contenitori sono svuotati dall'appaltatore del servizio con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi contenitori.
6. Il gestore del servizio, può prevedere particolari forme di raccolta per i medicinali citotossici e citostatici, contrassegnati dal codice CER 20 01 31*

Art. 27 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - contenitori per vernici
 - olii esausti minerali;
 - olii, grassi vegetali e animali;
 - accumulatori per auto.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, è svolto con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

Art. 28 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica e tubi catodici

1. Riguarda i rifiuti urbani pericolosi costituiti da lampade a scarica (neon) e tubi catodici di cui all'art. 3 comma 1 lettera ff).
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituita da materiali di impiego domestico, viene è svolto con le modalità indicate al Capo III del presente regolamento.

Art. 29 - Raccolta teli agricoli

1. Riguarda le seguenti tipologie di materiali:
 - teli trasparenti in PE da copertura serre;
 - teli neri od opachi per pacciamatura e coperture insilati in PE;
 - teli in PVC.
2. Ciascun soggetto interessato al servizio di raccolta dei teli agricoli dovrà provvedere al convenzionamento con il soggetto gestore del servizio tramite la sottoscrizione per accettazione dell'utente in sede di conferimento.

3. Il servizio di raccolta dei teli agricoli è svolto sia presso stazioni mobili itineranti giornaliere, sia presso siti temporanei autorizzati dal soggetto gestore, secondo apposito calendario che verrà comunicato preventivamente all'utenza.
4. Il ritiro avverrà previa separazione alla fonte secondo le seguenti categorie:
 - PE trasparente;
 - PE nero, colorato o comunque opaco;
 - PVC.
5. Gli utenti conferiranno direttamente il materiale presso le stazioni predisposte; a tutti i conferenti viene richiesto di provvedere preventivamente alla pulizia sommaria in azienda delle parti contenenti fango e da consegnare piegati e non sfusi i teli per migliorare l'efficienza del trasporto.
6. E' definito, a carico dei conferenti, un costo di smaltimento specifico, cioè in aggiunta alla normale tariffa o tassa, che verrà comunicato contestualmente alla pubblicazione del calendario.
7. Il pagamento di tale tariffa dovrà avvenire contestualmente al conferimento dei teli agricoli.

Art. 30 - Raccolta rifiuti ingombranti

1. Riguarda i rifiuti ingombranti di cui all'art. 3 comma 1 lettera gg). In particolare tali rifiuti sono costituiti da:
 - rifiuti della tipologia indicata agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze;
 - rifiuti ingombranti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.), ad esempio frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria
 - altri beni durevoli;
 - mobilio;
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:
 - a) raccolta presso l'utente, su chiamata telefonica al Numero Verde dell'appaltatore del servizio, per i Comuni ove tale modalità è prevista nella rispettiva Scheda tecnica;
 - b) raccolta con scarrabili itineranti, per i Comuni ove tale modalità è prevista nella rispettiva Scheda tecnica;
 - c) conferimento da parte dell'utenza presso il Centro di Raccolta, per i Comuni ove tale modalità è prevista nella rispettiva Scheda tecnica;
3. I R.A.E.E. pericolosi o altri rifiuti ingombranti pericolosi prodotti dalle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/2006, non sono assimilabili ai rifiuti urbani e come tali non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni stabilite, anche in deroga al D.Lgs. 152/2006, dalla normativa speciale sui R.A.E.E. (D.Lgs. 151/2005 e relativi decreti attuativi).
4. I R.A.E.E. prodotti da utenze domestiche, che hanno esaurito la loro durata operativa, possono essere:

- a) consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro ai sensi del D.Lgs. 151/2005;
 - b) conferiti così come specificato al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:
- a) il servizio è effettuato solo alle utenze domestiche, nei giorni indicati nel Calendario di cui all'art. 9 comma 3;
 - b) ciascun utente può conferire al massimo n. 3 pezzi a chiamata;
 - c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica all'appaltatore del servizio, il numero e il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
 - d) Il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'esterno, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.
6. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti con scarrabili itineranti sono le seguenti:
- a) il servizio è effettuato nei luoghi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e nei giorni indicati nel Calendario di cui all'art. 9 comma 3;
 - b) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è posto dagli utenti all'interno dei contenitori scarrabili all'uopo posizionati

Art. 31 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera a), sono collocati negli appositi contenitori per rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero con le modalità di cui al Capo II, Titolo II del presente regolamento.
2. I rifiuti cimiteriali di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) e c), viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, sono raccolti separatamente e con le precauzioni indicate ai seguenti commi.
3. Le operazioni preliminari all'invio ad impianti di discarica autorizzati sono quelle di seguito riportate:
 - a) dopo la fase di riesumazione, il rifiuto deve essere disinfettato con idoneo prodotto (a base di formaldeide); tale operazione deve essere eseguita su apposito contenitore a perdere flessibile a perfetta tenuta stagna, di colore distinguibile da quelli utilizzati per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "*Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni*";
 - b) i rifiuti possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui alla precedente lettera a).
 - c) Devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
 - d) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

- e) Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- f) I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 12 comma 4 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
- g) Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 254/2003 al responsabile della struttura del cimitero comunale é attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 32 - Gestione dei rifiuti sanitari

1. I rifiuti di cui all'art. 11, comma 1. dalla lettera a) alla lettera g) compresa, del presente regolamento, sono collocati negli appositi contenitori con le modalità stabilite al Capo II, Titolo II.
2. I rifiuti sanitari di cui all'art. 11. comma 1. lettera h), qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254, sono raccolti e trasportati con il codice CER 20 03 01, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale deve essere aggiunta la data della sterilizzazione.
3. Le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati ai rifiuti urbani, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani. Nel caso lo smaltimento avvenga fuori dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi, tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.
4. I rifiuti sanitari sterilizzati:
 - a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
 - b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
 - c) qualora nella Regione Piemonte non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, né impianti di produzione di CDR, né impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, né impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della Regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della Regione ha validità temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

Art. 33 - Autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

1. Il corretto autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio domestico è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico esegue tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali prodotta dalla sua utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere attuata di norma nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purchè condivise.
3. Il compostaggio domestico ai fini della riduzione della tariffa è attuato:
 - a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);
 - b) con processo controllato;
 - c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);
 - d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.
4. La pratica del compostaggio domestico, ai fini della riduzione della tariffa, presso le utenze può avvenire solo se le medesime utenze sono in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.
5. Non possono comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
6. La collocazione della struttura di compostaggio è scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà.
7. Durante la gestione della struttura di compostaggio si curano i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
8. Gli utenti, ai fini dei benefici della riduzione della tariffa, dovranno restituire i contenitori assegnati per la raccolta della frazione organica.
9. Gli utenti, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, dovranno sottoscrivere specifico *Atto d'obbligo per la conduzione dell'attività di compostaggio domestico*, da presentare al gestore del servizio.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 34 - Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono di norma raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio tramite l'appaltatore.
3. La rimozione dei rifiuti abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta porta a porta che stazionano su area pubblica o soggetta ad uso pubblico è svolta a cura del gestore con onere a carico dei soggetti cui i contenitori sono dati in dotazione; sono esclusi da tale previsione quei contenitori la cui collocazione permanente su suolo pubblico o soggetta ad uso pubblico è stata autorizzata ai sensi dell'art. 13 comma 6. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 3.
4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 35 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, nei soli Comuni dove tale servizio è previsto nella rispettiva Scheda Tecnica, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.
2. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal gestore del servizio, in accordo con i Comuni, e sono indicate nelle Schede Tecniche relative.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori usano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. I Comuni, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere al gestore del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in altri periodi dell'anno non programmati.

Art. 36 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, si possono installare, a cura dei Comuni o del gestore del servizio, dei cestini stradali per rifiuti, prodotti dai passanti, di piccole dimensioni.
2. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con i Comuni ed indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
3. I Comuni comunicano al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati dai Comuni stessi affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
4. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato dal gestore del servizio secondo la periodicità programmata dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 37 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il gestore del servizio ed i Comuni ed indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle rispettive Schede Tecniche.
3. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati:
 - a) devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2;
 - b) devono pulire l'area del mercato e sgombrarla da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde non rendere disagevole o impossibile l'igienizzazione delle aree.
4. Al termine delle attività di spazzamento e pulizia di cui al comma 3, i Comuni o il gestore del servizio provvederanno comunque all'igienizzazione delle aree mercatali destinate alla vendita di prodotti alimentari.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dai Comuni al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate dal gestore del servizio ai diretti interessati.

Art. 38 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente regolamento.

2. Le persone che conducono cani od altri animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri, olii, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e nell'eventualità che ciò accada intervenire per rimuoverli.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche e nell'eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia.

Art. 39 - Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio

1. Gli animali domestici e selvatici rinvenuti morti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, ad esclusione degli animali da reddito di cui all'art. 1 comma 3 lettera c), vengono raccolti dal gestore del servizio nel più breve tempo possibile, per motivi igienici e sanitari e avviate a smaltimento nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 40 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'appaltatore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi che vi provvedono tramite il soggetto gestore.
3. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 2 del presente articolo, con le modalità previste dal presente regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 41 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune competente per territorio, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in

modo separato negli appositi contenitori che devono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2. Il servizio è espletato con le modalità individuate al Capo II Titolo II del presente regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.

Art. 42 - Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi, secondo le normative vigenti, è istituito a carico del gestore del servizio un servizio di raccolta dei rifiuti conforme alle modalità di cui al Capo II Titolo II del presente regolamento, ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

Art. 43 - Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano. E' vietato collocare, sui veicoli in sosta su suolo pubblico, volantini o simili.
2. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

Art. 44 - Altri servizi di pulizia

1. Il gestore del servizio può svolgere i seguenti servizi aggiuntivi di igiene ambientale, previa richiesta dei Comuni interessati:
 - a) spurgo periodico di pozzetti e caditoie delle acque meteoriche di strade ed aree pubbliche;
 - b) lavaggio periodico fontane, fontanelle e lavatoi pubblici;
 - c) lavaggio periodico di vie, piazze e altre aree pubbliche pavimentate;
 - d) lavaggio e disinfezione servizi igienici pubblici;
 - e) diserbo e sfalcio periodico dei marciapiedi e delle banchine delle strade comunali. I prodotti utilizzabili chimici e/o biologici devono essere approvati preventivamente dall'autorità sanitaria competente sul territorio, nelle percentuali prescritte, da usarsi esclusivamente in assenza o a debita lontananza da siepi, arbusti ed alberate private e pubbliche. Il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori;
 - f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
 - g) sgombero neve dalle strade e piazze dell'abitato;
 - h) pulizia delle aree cimiteriali
 - i) altri servizi concordati tra i Comuni e il gestore del servizio medesimo.

Art. 45 - Associazioni di volontariato

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il gestore del servizio si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il gestore del servizio. Le associazioni devono presentare apposita richiesta indicante:
 - a) le modalità di esecuzione della raccolta stessa;
 - b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
 - c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.
3. Le stesse possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dai Comuni o dal gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. Non è consentito procedere all'attivazione della raccolta di rifiuti urbani, e delle singole frazioni che li compongono, da parte di soggetti diversi dal gestore del servizio o da quelli convenzionati con il gestore del servizio ai sensi del comma 2 del presente articolo. E' fatta salva, comunque, la facoltà dei produttori di rifiuti assimilati agli urbani di procedere autonomamente al recupero delle frazioni merceologiche recuperabili dei rifiuti.
5. Tutte le associazioni di volontariato convenzionate devono fornire al gestore i dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti nell'espletamento del servizio.

Art. 46 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Gli addetti sono dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale, e sono sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per legge.

Art. 47 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA

Art. 48 – Centri di raccolta

1. I Centri di raccolta, sono costituiti, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso gli Appaltatori del servizio. Tali aree sono accessibili agli utenti per il conferimento solo in determinati orari; sono munite di almeno un addetto alla gestione del regolare funzionamento del Centro e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.

2. I Centri di Raccolta possono essere comunali o multi comunali, cioè a servizio degli utenti di più Comuni.
3. All'interno dei Centri di Raccolta possono essere previste apposite aree e/o contenitori, interdetti agli utenti e riservati agli Appaltatori del servizio, per il conferimento, il deposito ed il successivo invio agli impianti di recupero e/o smaltimento dei materiali raccolti nell'ambito delle operazioni di cui al Capo II Titolo II del presente regolamento. Ciò non preclude agli Appaltatori del servizio la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.
4. La raccolta presso il Centro può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio nonché particolari tipi di rifiuto, come in seguito specificato, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.
5. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso il Centro, può essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare.
6. L'ubicazione, gli orari di apertura, i Comuni serviti, le tipologie di materiali raccolti e i servizi dei Centri di Raccolta sono stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con i Comuni, indicati nelle rispettive Schede Tecniche e su apposita segnaletica esposta all'ingresso dei medesimi, e comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.
7. Il Centro di Raccolta ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia.
8. Il gestore del servizio ha facoltà di introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie e le modalità di raccolta dei rifiuti effettuate presso il Centro di Raccolta.

Art. 49 - Compiti dell'appaltatore per la gestione del Centro di Raccolta

1. Competono all'appaltatore della gestione del Centro di Raccolta i seguenti compiti, da svolgersi tramite appositi addetti:
 - a) il controllo dell'osservanza del presente regolamento;
 - b) l'apertura e la chiusura del Centro, rispettando gli orari stabiliti dal gestore del servizio in accordo con i Comuni;
 - c) l'assistenza agli utenti nel conferimento dei materiali al Centro, anche attraverso il posizionamento di appositi cartelli informativi;
 - d) la comunicazione delle necessità in merito allo svuotamento dei contenitori, con le modalità definite dal gestore dei servizi;
 - e) la segnalazione di qualsiasi abuso al gestore del servizio;
 - f) la manutenzione ordinaria e il mantenimento della pulizia del Centro di raccolta;
 - g) la registrazione degli accessi tramite apposito schedario e/o tramite apposite procedure informatiche che consentano di verificare la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti da ogni utente; qualora il Centro di Raccolta sia provvisto di idoneo sistema di pesatura dovranno essere effettuate tutte le operazioni necessarie atte ad accertare la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti;

- h) la compilazione e la tenuta della documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente (registri di carico e scarico, ecc.);
 - i) la comunicazione al gestore del servizio degli eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.
2. Gli addetti al controllo di cui al comma 1 sono incaricati di un pubblico servizio e pertanto hanno il dovere dell'applicazione delle presenti norme. Gli addetti sono muniti di cartellini di identificazione visibile agli utenti.
 3. In caso di emergenza l'addetto al controllo avvisa il gestore del servizio e procede alla chiusura del Centro di Raccolta dopo l'apposizione all'ingresso di idoneo avviso.

Art. 50 - Accesso al Centro di Raccolta da parte degli utenti

1. La consegna dei rifiuti presso il Centro di raccolta è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, previa apposita delega autorizzativa al conferimento rilasciata dal produttore stesso ad un soggetto terzo su modulo predisposto dal gestore del servizio. Oltre alla delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso del Centro di Raccolta anche fotocopia del documento di identità del delegante.
2. Possono accedere al Centro di Raccolta esclusivamente gli utenti con sede, residenza o domicilio nel territorio dei Comuni convenzionati serviti dal Centro stesso. Gli utenti medesimi possono essere dotati di apposito tesserino identificativo fornito dal gestore del servizio.
3. Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani per le tipologie indicate all'art. 48 comma 6 del presente regolamento.
4. Non sono ammessi al conferimento dei rifiuti gli utenti provenienti da Comuni diversi da quelli serviti dal Centro, salvo quanto previsto dal comma 1.
4. Qualora vengano istituiti servizi integrativi per la raccolta di rifiuti speciali costituiti da materiali accettabili presso il Centro di Raccolta, i produttori degli stessi potranno conferirli al Centro previa stipula dell'apposita convenzione di cui all'articolo 57.
5. Le utenze non domestiche possono portare al Centro di Raccolta esclusivamente le tipologie indicate nell'art. 48 nel rispetto dei criteri di assimilazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.
6. Non possono essere portati al Centro di Raccolta i rifiuti non recuperabili non ingombranti e tutti quei rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro. Ai fini del presente regolamento per rifiuto non recuperabile non ingombrante si intende quello che possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume in modo tale da poter essere conferito in un contenitore da 120 litri.
7. In deroga al precedente comma, possono essere conferiti rifiuti non recuperabili non ingombranti nei Centri di Raccolta dotati di press-container specifici, in grado di riconoscere gli utenti conferenti, mediante tessera con microchip, e di effettuare la pesata del materiale conferito.
8. Non possono essere consegnati al Centro di Raccolta rifiuti pressati meccanicamente.

Art. 51 - Apertura del Centro di Raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal gestore del servizio, in accordo con i Comuni convenzionati, ed esposti all'ingresso del Centro di Raccolta.
2. E' fatta salva la facoltà dell'appaltatore del servizio di gestione del Centro di Raccolta di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benestare preventivo del gestore del servizio e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 52 - Modalità di conferimento

1. L'utente che intende consegnare rifiuti al Centro di Raccolta deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione o, qualora previsto, apposito tesserino fornito dal gestore del servizio, e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. L'addetto al controllo si accerta del possesso dei requisiti per l'accesso ed inserisce su apposito schedario, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
2. I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
3. Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
4. Devono essere rispettate tutte le disposizioni impartite dall'addetto al controllo.
2. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti all'articolo 48 o in difformità alle norme del presente regolamento.
3. E' consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte dell'addetto al controllo.

Art. 53 - Rimostranze

1. Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere rivolte al gestore del servizio.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 54 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccogliitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 55 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Art. 56 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

1. Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.
2. I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo sono preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti si attengono alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 57 - Servizi integrativi per la raccolta dei rifiuti speciali

1. Qualora vengano istituiti servizi integrativi di gestione dei rifiuti speciali, il produttore e il gestore del servizio stipulano una apposita convenzione.
2. La convenzione, oltre ai dati relativi al gestore del servizio, deve contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) per il soggetto produttore di rifiuti:
 - l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - la localizzazione della sede operativa dove si producono i rifiuti;
 - le certificazioni tecniche, complete di analisi chimico-fisiche e merceologiche, di cui al precedente articolo 55;
 - la quantità di rifiuti prodotti;
 - la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti;
 - copia dell'ultimo Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) presentato alla C.C.I.A.A.;
 - copia di eventuali autorizzazioni per svolgere le fasi preventive (stoccaggio provvisorio, pretrattamento, trasporto, ecc.);

- b) per il soggetto gestore del servizio:
 - o l'individuazione anagrafica e fiscale completa;
 - o l'evidenziazione delle fasi di gestione dei rifiuti in questione;
 - o l'evidenziazione delle fasi di gestione eventualmente affidate dal soggetto gestore a terzi, con l'individuazione dei medesimi come sopra;
 - o gli estremi di identificazione delle autorizzazioni dell'appaltatore del servizio relative a tutte le fasi di gestione del rifiuto;
 - c) le modalità di esecuzione del servizio;
 - d) il richiamo all'obbligo della tenuta dei registri, dei formulari di cui alle vigenti norme, per il produttore e l'appaltatore del servizio, ognuno nell'ambito dei rispettivi obblighi e competenze;
 - e) le modalità di effettuazione di controlli periodici sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti rispetto a quanto inizialmente certificato;
 - f) le modalità di misura, contabilizzazione e pagamento nonché le modalità di applicazione della revisione del corrispettivo;
 - g) la durata della convenzione ed altre norme integrative.
3. L'importo relativo al servizio oggetto della convenzione viene stabilito dal gestore del servizio e deve essere tale da coprire almeno i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento del servizio.
4. Copia della convenzione è esibita a richiesta degli Enti competenti al controllo.

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 58 - Divieti

1. Sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
- b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
- c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
- d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
- e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
- f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
- h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;

- k) il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta o degli imballaggi in plastica in sacchetti non trasparenti;
- l) il conferimento al servizio pubblico della frazione organica sciolta;
- m) il conferimento delle frazioni recuperabili (ad esclusione della frazione organica e degli imballaggi in plastica) mediante l'uso di sacchetti;
- n) il conferimento di rifiuti al di fuori dei contenitori da parte degli assegnatari dei contenitori stessi;
- o) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- p) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- s) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio consortile.

2. Presso i Centri di Raccolta sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti all'esterno del Centro stesso;
- b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
- c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
- d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
- e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio dei Comuni serviti dal Centro
- f) il danneggiamento delle strutture del Centro stesso
- g) il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione
- h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro

Art. 59 - Controlli

1. Il gestore del servizio può attivare, mediante personale dipendente, la vigilanza per il rispetto del presente regolamento per l'accertamento ed il sanzionamento delle violazioni amministrative previste, ovvero, in assenza di personale dipendente, segnalandole alla Polizia Municipale.
2. I controlli di cui al comma 1 sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; il personale preposto è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente regolamento; tale personale, per lo svolgimento di tali mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale; i nominativi dei soggetti interessati vengono comunicati dal gestore del servizio ai Comuni.
3. La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle previste ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art. 60 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

1. Il soggetto gestore, la Polizia Municipale, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'Art. 62.
2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi, in esenzione di bollo, al soggetto gestore in caso di sanzioni irrogate da propri dipendenti, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Torino o da personale rivestente la qualifica di P.G., al Sindaco in caso di sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale. Con gli scritti difensivi, possono essere presentati tutti i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
3. Il soggetto gestore o il Comune, per le sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione degli scritti difensivi ovvero entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l'ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 689/81 con l'emissione di cartella esattoriale.
4. Per tutto quanto non previsto si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. In deroga al comma 3, per le sole sanzioni amministrative di cui all'art. 62 comma 6 del presente Regolamento, come disposto dall'art. 262 del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze-ingiunzioni è la Provincia di Torino.

Art. 61 - Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono introitati dal soggetto gestore per le violazioni accertate dai propri dipendenti, dalle Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Torino e da Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, mentre le violazioni accertate dalla Polizia Municipale sono di competenza dei rispettivi Comuni.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 62 comma 6 del presente Regolamento, come disposto dall'art. 263 comma 1 del D. Lgs. 152/2006, sono introitati dalla Provincia di Torino.

Art. 62 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 32/82 s.m.i. e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del

D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) che segue;
- b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
1. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza per lo smaltimento dei rifiuti.	25,00	500,00
2. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.	25,00	500,00
3. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi.	25,00	500,00
4. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.	25,00	500,00
5. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi.	25,00	500,00
6. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.	25,00	500,00
7. Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti.	25,00	500,00
8. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	25,00	500,00
9. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile	25,00	500,00
10. La mancata pulizia delle aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
11. La mancata installazione di contenitori su aree soggette a consumo immediato di beni e somministrazioni	25,00	500,00
12. Presso i Centri di Raccolta la consegna di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori.	25,00	500,00
13. Presso i Centri di Raccolta la consegna di rifiuti di tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati.	25,00	500,00
14. Presso i Centri di Raccolta il danneggiamento delle strutture dei Centri.	25,00	500,00
15. Presso i Centri di Raccolta il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	25,00	500,00
16. Presso i Centri di Raccolta il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio dei Comuni serviti dai Centri	25,00	500,00
17. Presso i Centri di Raccolta il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo dei Centri	25,00	500,00

2. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnate ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, con le modalità e gli importi indicati al comma 1 del presente articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la

responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.

3. Qualora una violazione sia irrogata al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
4. E' fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.
5. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.
6. I soggetti di cui all'art. 60 possono irrogare anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e riguardanti la violazione dell'articolo 192 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006:

Violazione	Importo (Euro)	
	Minimo	Massimo
1. Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo, compreso quello al di fuori dei contenitori o all'esterno dei Centri di Raccolta	300,00	3.000,00
2.Immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee	300,00	3.000,00

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 63 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana e/o Polizia Rurale.

Art. 64 – Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1. Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia (Legge 241/1990, D.Lgs 195/2005, D.P.R. 184/2006).

3. In presenza di utenze plurime, il gestore del servizio fornisce, all'amministratore di condominio o ai condòmini, i dati relativi alle unità abitative facenti parte del condominio esclusivamente in presenza di autorizzazione sottoscritta da tutti gli utenti delle unità abitative medesime. L'elenco degli utenti delle unità abitative può essere fornito all'amministratore di condominio o ai condòmini su semplice richiesta scritta.

Art. 65 - Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 66 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute in altri Regolamenti comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento. In particolare sono abrogati il Regolamento consortile per la gestione dei rifiuti urbani approvato con Deliberazione dell'Assemblea consortile n. 16 del 30 Marzo 2006 s.m.i. e tutti i Regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti urbani, compresi quelli approvati in recepimento del citato Regolamento consortile.

Art. 67 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.
2. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 dello Statuto consortile, il presente regolamento non necessita di recepimento da parte dei singoli Comuni Consorziati.

COEFFICIENTI DI PRODUZIONE UTENZE NON DOMESTICHE

Elenco categorie D.P.R. n. 158/1999	Coefficienti stimati di produzione (in kg/m2/anno)				
	Rifiuto non recuperabile	Frazione organica	Carta e cartone	Imballaggi in plastica	Imballaggi in vetro
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4	5	5	1	2
02. Sale teatrali e cinematografiche	2	0	0	1	0
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	3	0	0	0	0
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4	0	0,5	0,5	3
05. Stabilimenti balneari	3	1	1	0,1	1
06. Esposizioni, autosaloni	2	0	0,5	0,3	0
07. Alberghi con ristorante	7	2	0,5	0,3	1
08. Alberghi senza ristorante	4	1	0,5	0,2	0,5
09. Case di cura e riposo	8	10	1	0,5	5
10. Ospedale	9	10	1	1	5
11. Uffici, agenzie, studi professionali	6	0	10	0	0
12. Banche ed istituti di credito	3	0	3	0,5	0
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6	0	5	0,5	0
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	7	0	5	0,5	0
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4	0	5	0,5	0
16. Banchi di mercato di beni durevoli	8	0	10	0,5	0
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7	0	2	0,5	0
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5	0	5	0,5	0
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto	6	0	5	0,5	0

Elenco categorie D.P.R. n. 158/1999	Coefficienti stimati di produzione (in kg/m2/anno)				
	Rifiuto non recuperabile	Frazione organica	Carta e cartone	Imballaggi in plastica	Imballaggi in vetro
20. Attività industriali con capannone di produzione	10	0	5	0,5	0
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8	0	5	0,5	0
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33	20	5	2	6
23. Mense, birrerie, hamburgerie	25	20	3	2	10
24. Bar, caffè, pasticceria	26	20	3	2	10
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	15	20	4	1	0
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	13	1	1	1	0
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	35	20	4	0,5	0
28. Ipermercati di generi misti	14	10	0	0,5	0
29. Banchi al mercato di generi alimentari	38	25	10	2	0
30. Discoteche, night club	7	0	1	1	2

